

TI_GERICHTE 14.2011.164 vom 14. Oktober 2011

TI Tribunale d'appello, 2011-10-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2011.164

FR: TI_GERICHTE 14.2011.164 du 14 octobre 2011

IT: TI_GERICHTE 14.2011.164 del 14 ottobre 2011

Volltext

Incarto n.14.2011.164

Lugano

31 ottobre 2011

FP/b/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Epiney-Colombo

segretaria: Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti
dipendente da istanza 15 settembre 2011 presentata da

RE 1,

contro

CO 1 e CO 2,

rappresentati dall'RA 1,

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta da CO 1 al precetto
esecutivo n. _____ dell'Ufficio di esecuzione fallimenti del Distretto di
_____, notificato in data 31 agosto 2011 per la somma di fr. 3'920.- oltre interessi e
spese,

istanza respinta dal Giudice di pace del circolo di _____ con decisione del 14 ottobre
2011 (inc. n. 145s);

sentenza impugnata dall'istante con reclamo del 18 ottobre 2011;

esaminati gli atti

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che con precetto esecutivo n. _____ del 29/31.8.2011 dell'Ufficio esecuzione e
fallimenti del Distretto di _____, RE 1 ha escusso CO 1 per l'incasso della somma
di fr. 3'920.- oltre interessi e spese, indicando quale titolo di credito quattro mensilità di
affitto 2009 non pagate;

che interposta tempestiva opposizione da parte dell'escusso, con istanza del 15 settembre 2011 il precedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Giudice di pace del circolo di _____ sia nei confronti dello stesso precettato, sia nei confronti di CO 2 (sua moglie), quali conduttori, invocando la nullità rispettivamente l'annullabilità di determinati atti di procedura secondo l'art. 142 vCPC-TI;

che con ordinanza del 21 settembre 2011 il Giudice di pace, in applicazione dell'art. 253 CPC, ha assegnato ai convenuti un termine di venti giorni per presentare le proprie osservazioni scritte all'istanza, cosa che i soggetti hanno fatto il 29 settembre successivo, opponendosi ■ tramite l'RA 1 - all'avversaria pretesa, con la motivazione che la pretesa del locatore per il pagamento delle pigioni di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2009, per un ammontare complessivo di fr. 3'920.-, non ha ragione di sussistere, dato che con sentenza del 20 agosto 2009 (DI.2009.32) il Pretore del Distretto di _____ ha chiaramente sancito la validità della disdetta da loro inoltrata per il 31 agosto 2009, data alla quale il contratto di locazione ha perciò preso fine;

che con decisione del 14 ottobre 2011 il Giudice di pace del circolo di _____ ha respinto l'istanza, rilevando che la sentenza agli atti DI.2009.32 della Pretura del Distretto di _____ - emessa in data 20 agosto 2009 e intimata all'istante lo stesso giorno e, quindi in suo possesso - riconosce la validità della disdetta inviata il 6 aprile 2009 dai qui convenuti (conduttori) al locatore (qui istante) relativa all'appartamento sito al primo terreno in via _____ a _____ (disdetta inoltrata per il 31 agosto 2009);

che contro tale sentenza il precedente è insorto con reclamo del 18 ottobre 2011, reiterando ■ in estrema sintesi - nel sostenere di non essere stato posto nella condizioni di difendersi, ossia di fare valere le proprie ragioni, di fronte alla disdetta inoltrata il 6 aprile 2009 dai qui convenuti, come (anche) rilevabile dalla raccomandata contenente la decisione pretorile 20 agosto 2009, con avviso di ritiro 24 agosto-1° settembre 2009, di modo che è lecito chiedersi come sia possibile rispondere con un margine massimo di tempo di sette giorni alla domanda della parte convenuta che chiede alla parte istante di lasciare l'appartamento con dieci giorni di anticipo;

che il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni;

che, nella fattispecie, è pacifico che il tema del contendere è costituito dalle pigioni che, secondo l'istante, i convenuti gli dovrebbero ancora versare per l'affitto relativo ai mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2009 (cfr. anche scritto 23 agosto del reclamante annesso al reclamo);

che, tuttavia, come correttamente spiegato dal primo giudice, con sentenza del 20 agosto 2009 il Pretore del Distretto di _____ ha accertato la piena validità della disdetta dal contratto di locazione inoltrata il 6 aprile 2009 dai qui convenuti nella loro veste di conduttori per il 31 agosto 2009 (sentenza DI.2009.32, in particolare consid. 6.4 e dispositivo n. 1.1, decisione sfociata anche con la reiezione di ogni ulteriore pretesa vantata dal locatore);

che di fronte a questa chiara decisione, è venuto a mancare il supporto, costituito dal contratto di locazione, che avrebbe, dandosene il caso, legittimato l'istante a chiedere il pagamento delle mensilità successive alla scadenza del contratto di locazione e il conseguente rigetto provvisorio dell'opposizione ex art. 82 cpv. 1 LEF per la pretesa oggetto della presente procedura esecutiva, pretesa che, come visto, non ha però ragione di

sussistere;

che nella misura in cui si duole della violazione del diritto di essere sentito per non avere potuto esporre le proprie ragioni di fronte alla disdetta inoltrata dai convenuti il 6 aprile 2009 per il 31 agosto 2009, il reclamante muove una critica manifestamente infondata, ove si consideri anzitutto che nel contesto dell'istanza 24 giugno 2009 con la quale egli si era attivato affinché i convenuti presentassero regolare disdetta dell'appartamento dopo il saldo delle spese accessorie 2008 e dopo la conclusione della procedura di incasso esecutiva 2008, e più precisamente nel corso dell'udienza del 16 luglio 2009, egli ha potuto prendere atto, tra l'altro, che il suo petitum andava inteso come accertamento della nullità della disdetta inoltrata in data 6 aprile 2009 dai conduttori, di modo che non si vede dove risiederebbe la pretesa violazione dei suoi diritti di parte in quella procedura;

che all'insorgente non giova nemmeno soffermarsi sull'avviso di ritiro della raccomandata contenente la sentenza 20 agosto 20109 (DI.2009.32), e più precisamente sul senso attribuibile al temine assegnato dalla posta per il ritiro della stessa raccomandata (dal 24 agosto al 1° settembre 2009; cfr. annesso al reclamo), non avendo egli preteso di non avere ricevuto tale atto giudiziario, sulla cui corretta notifica non vi sono peraltro dubbio, considerato che il soggetto ha esibito la busta in cui, con ogni evidenza, è stata posta la sentenza DI.2009.32), la quale, in assenza di ricorso (che nessuno del resto ha preteso di avere inoltrato), è passata in giudicato (v. stampiglia apposta sulla medesima);

che il reclamo va perciò disatteso, siccome infondato;

che gli oneri processuali relativi al presente giudizio dovrebbero seguire la soccombenza, ovvero essere posti a carico del reclamante;

che data la particolarità della fattispecie e avuto riguardo al fatto che l'insorgente non è assistito da un avvocato, si prescinde dal riscuotere spese;

per questi motivi,

pronuncia:

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

Il presidente

La segretaria

Rimedi giuridici a tergo

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 3'920.-, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.